

Variante 2007 al Piano del Parco

OSSERVAZIONI

Il direttore dott. Claudio Ferrari II tecnico ing. Massimo Corradi

Parco Naturale Adamello Brenta - Variante 2007 al Piano del Parco - Osservazioni

OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE 2007 AL PIANO DEL PARCO

Relazione accompagnatoria

Nel corso del 2007 l'Ente Parco Naturale Adamello Brenta ha avviato l'iter per la seconda variante tecnica al Piano del Parco finalizzata principalmente alla semplificazione, alla correzione degli errori materiali, e alla migliore formulazione giuridica delle norme risultate poco efficaci o di difficile applicazione nel corso dei primi anni di attuazione del Piano.

In data 30 luglio 2007 il Comitato di Gestione, con deliberazione n.8, ha adottato la proposta di variante 2007 al Piano del Parco.

Il procedimento di approvazione del Piano è individuato dall'articolo 22 della Legge Provinciale 6 maggio 1988 n.18, che prevede quanto segue:

- 1. (...)
- 2. La proposta di piano con tutti i suoi elementi è depositata per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico presso le sedi dei comprensori e dei comuni interessati.
- 3. Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, chiunque ha facoltà di presentare al comitato di gestione osservazioni. Entro il successivo termine di sessanta giorni il comitato, esaminate le osservazioni, adotta il piano.
 4. (...)

Ai sensi del comma 2 del sopraccitato articolo 22 della L.P.18/88, è stata depositata la proposta di variante tecnica presso la sede del Parco, nonché presso i comuni ed i comprensori territorialmente interessati.

L'ultimo Comune, in ordine di tempo, a pubblicare la documentazione della variante 2007 è stato Sporminore, nel periodo tra il 21 agosto 2007 e il 20 settembre 2007.

Pertanto, la scadenza per la presentazione delle osservazioni, stabilito dalla Legge in 30 giorni a partire dalla fine del periodo di deposito, è risultato il 20 ottobre 2007.

Entro la data utile sono pervenute al Parco 88 osservazioni, di cui 65 provenienti da Enti pubblici, e 23 da privati cittadini ed associazioni. Sul totale delle 88 osservazioni pervenute, sono state valutate non pertinenti 14 (15,91 %), non valutabili 1 (1,14 %), già soddisfatte dalle norme attuali 14 (15,91 %), e non accolte 36 (40,91 %).

Le osservazioni accolte sono state 23 (26,14 %).

E' stata inoltre formulata un'osservazione interna dalla Direzione del Parco volta ad evidenziare la necessità di correggere alcuni errori materiali emersi nel frattempo. Infine, la Giunta esecutiva ha approvato con apposito conchiuso alcuni emendamenti alle norme di attuazione.

A seguito dell'accoglimento delle osservazioni sono state apportate le relative modifiche alle Norme di Attuazione e alle cartografie approvate dalla Giunta Esecutiva con delibera n. 142 di data 3 dicembre 2007.

OSSERVAZIONI PROVENIENTI DA COMUNI O ALTRI ENTI PUBBLICI						
prot. n.	scheda numero	data	mittente	oggetto		
3968/V/13	1.1.1	07/09/2007	COMUNE PELUGO	censimento		
3979/V/13	1.1.2	07/09/2007	COMUNE CAMPODENNO	strada Pellegrina		
4381/V/13	1.1.3	09/10/2007	COMUNE DAONE	deposito Val di Fumo		
4425/V/13	1.1.4	11/10/2007	COMUNE DI CUNEVO	nuovo edificio		
4513/V/13	1.1.5	18/10/2007	COMUNE DI TUENNO	riclassificazioni + progetto attuativo		
3961/V/13	1.1.6	07/09/2007	COMUNE MOLVENO	piste impianti Pradel + riclassificazione		
4149/V/13	1.1.7	20/09/2007	COMUNE SAN LORENZO	pollai, apiari, censimenti, sentieri, zone interesse scientifico, legnaie, parcheggio,riclassificaz ioni, nuovi manufatti		
3509/V/13	1.1.8	08/10/2007	COMUNE RAGOLI	piste e impianti: art.19.7, 19.7.3, baracche scuole di sci, strade		
4360/V/13	1.1.9	08/10/2007	COMUNE CARISOLO	art.5-13-16-19-20, transito strade, autorizzazioni, cave, aggiornamento manufatti		
4210/V/13	1.1.10	28/09/2007	REGOLE SPINALE E MANEZ	transito motoslitte, strade traffico limitato, art.5.1.23 rumori esterni agli esercizi, art.34.10.13.4 ombrelloni e altri, art.34.10.16.3 legnaie deposito.		
4427/V/13	1.1.11	11/10/2007	COMUNE DI STREMBO	art.5-13-16-19-20, transito strade, autorizzazioni, cave, cambio destinazione strutture pubbliche		

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Comune di Pelugo.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa ai seguenti punti:

- **a**)- inserire correttamente il manufatto di malga Conca, in quanto attualmente riportato nel Piano solo parzialmente.
- **b**)- censire il sedime di due antichi edifici situati in località malga Niscli, quantomeno come memoria storica.

NOTA: è stata richiesta la documentazione integrativa (fotografica ed altri utili documenti) con nota del 25 settembre 2007.

VALUTAZIONE DELLA GIUNTA:

a)- Il censimento è stato effettuato nel 1990 ed ha riportato i resti di rudere esistenti all'epoca e riconoscibili; a seguito del sopralluogo d'ufficio sono state verificate le dimensioni di malga Conca, che è costituita da due ruderi vicini l'un l'altro e delle dimensioni in pianta pari a 3,20x2,80 ml. e 10,00x(3,00+4,50):2.

Si tratta pertanto di correggere i dati dimensionali già schedati come manufatto AL9.

- viene pertanto **accolta** la correzione della scheda relativa al manufatto AL9, inserendo le dimensioni in pianta pari a 3,20x2,80 ml. e 10,00x(3,00+4,50):2;
- b)- per carenza di documentazione l'osservazione non è accolta.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Comune di Campodenno - A.S.U.C. di Lover - A.S.U.C. di Campodenno.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa ai seguenti punti:

- **a**)- aggiornare la strada denominata "la Pellegrina" nel suo nuovo tracciato recentemente realizzato;
- **b**)- inserimento in cartografia del prolungamento della strada "la Pellegrina", al posto del sentiero esistente, dalla località "Mandria" di quota 1588 ml/slm., fino alla località "Trei Laresi" di quota 1755 ml/slm., per una lunghezza di circa 900 ml..

- a) per quanto riguarda l'aggiornamento cartografico della strada "la Pellegrina" si provvede alla sua correzione cartografica così come risulta dalle ultime sistemazioni di tracciato autorizzate nel corso del 2005;
- pertanto l'osservazione viene accolta;
- **b**)- l'osservazione è ritenuta **non pertinente**, in quanto non è compito del PdP individuare nuove strade.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Comune di Daone.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa alla seguente problematica:

a)-facendo riferimento specifico al rifugio Val di Fumo, ma estendendo la problematica anche ad eventuali altri casi analoghi, si chiede di dotare tutti i rifugi alpini, che non sono muniti di teleferica per il trasporto di materiali, di un manufatto che possa contenere provvisoriamente immondizie, materiali di scarto, scorte, ecc.; Il rifugio è già dotato di un manufatto che svolge attualmente tale funzione di ricovero e contenimento dei materiali di cui sopra, e tuttavia, non avendo grandi dimensioni, è insufficiente a garantire il contenimento degli stessi e quindi nemmeno la pulizia dei dintorni.

- **a**)- verificato che i rifugi alpini non provvisti di teleferica sono vincolati al trasporto con elicottero relativamente ai materiali utilizzati per la gestione della struttura, ed anche per il ritorno dei materiali di scarto, al fine di conferirli a discarica autorizzata;
- verificato che il mezzo di trasporto aereo sopraccitato ha costi piuttosto elevati, soprattutto se non si concentrano i trasporti in alcuni limitati periodi della stagione;
- vista la necessità di avere quindi uno spazio chiuso capace di contenere tali materiali;
- visto che la concentrazione dei voli in elicottero può ridurre la rumorosità ed il disturbo provocati dal mezzo di trasporto a limitati periodi della stagione estiva;
- si ritiene che possa essere prevista la riclassificazione di quei manufatti esistenti nel caso in cui risultino utili ed indispensabili allo scopo sopraccitato, e solo nel caso che gli stessi siano di servizio a rifugi alpini sprovvisti di teleferica;
- -; pertanto l'osservazione viene **accolta**, e viene modificato l'articolo 34.10.1.6. delle Norme di Attuazione, integrandolo con le seguenti parole:....." nonché a quelli aventi funzione di deposito per i rifugi non serviti da teleferica".......; l'articolo 34.10.1.6. pertanto ora recita:
- 34.10.1.6. La norma anzidetta è applicabile ai soli manufatti aventi la funzione tipica di quelli tecnologici esistenti **nonché a quelli aventi**

funzione di deposito per i rifugi non serviti da teleferica, la cui necessità di conservazione sia stata accertata. Ove vengano introdotte modifiche al manufatto riclassificato, tali da far venir meno la relativa connotazione di manufatto tecnologico, ossia di bene a servizio di altro bene principale, il medesimo verrà nuovamente soggetto alla disciplina urbanistica propria dei manufatti incongrui.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Comune di Cunevo.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa alla seguente problematica:

a)- ricostruire ex novo una casetta in località Pianezza alle pendici del monte Corno, alla quota di mt/slm 1690,00, da destinare ad uso "bivacco aperto".

VALUTAZIONE DELLA GIUNTA:

a)-; l'osservazione contrasta con il principio generale di tutela del territorio del Parco e di contenimento dell'urbanizzazione, pertanto non viene accolta.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco:

RICHIEDENTE Comune di Tuenno.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa alla seguente problematica:

- **a**)- riclassificare il manufatto incongruo BM5 come deposito e servizi igienici;
- **b**)- riclassificare il manufatto incongruo BM19 come chiosco souvenir mantenendo tale attività;
- **c**)- riclassificare e mantenere il manufatto incongruo BM20 come legnaia, secondo quanto previsto dalla presente variante 2007 al PdP;
- **d**)- riclassificare e mantenere il manufatto incongruo BM23 come legnaia, secondo quanto previsto dalla presente variante 2007 al PdP;
- e)- riclassificare e mantenere il manufatto incongruo BM30 come legnaia, secondo quanto previsto dalla presente variante 2007 al PdP;
- f)- inserire in articolo 4 –progetti attuativi del Piano-, un programma di recupero edilizio e funzionale a sede residenziale e di studio universitario della p.ed.930 (villa cacciatori) in C.C. Tuenno;
- **g**)- riclassificare come manufatto tecnologico, in classe "VII", il manufatto incongruo BM55 (alloggio motogeneratore);
- **h**)- censire tra i manufatti tecnologici quello che contiene il gruppo generatore presso il Pic-Nic Orso Bruno, p.ed.932;

- a)-il comune di Tuenno vuole recuperare la ex area vivaio a scopo botanico, che pertanto necessita di un minimo ricovero per il custode e per la dotazione di servizi igienici; il manufatto presente attualmente può essere destinato a tale iniziativa e pertanto si ritiene di poterlo inserire in classe "III" con la destinazione d'uso di cui alla richiesta;
- l'osservazione viene **accolta**, e pertanto il manufatto contraddistinto in elenco manufatti dalla sigla BM5 viene riclassificato in classe "III";
- **b**)-il Parco si impegnerà ad approfondire la ricerca di una soluzione anche attraverso l'eventuale acquisizione;
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**;
- c)- l'osservazione è già soddisfatta;
- d) l'osservazione è già soddisfatta;
- e) l'osservazione è già soddisfatta;
- f)- l'osservazione non è pertinente;
- g)- l'osservazione è già soddisfatta;
- h)- per carenza di documentazione l'osservazione non viene accolta;

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE Comune di Molveno.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa ai seguenti punti:

- a) recepire, relativamente all'area sciabile di Pradel, le previsioni cartografiche dell'adottato PUP 2007;
- b) più in generale, quale esigenza comune alle diverse stazioni turistiche ricadenti nel territorio del Parco, si chiede inoltre all'Ente Parco Adamello Brenat, di modificare le disposizioni dell'art.19 delle NdA della variante 2007 al PDP, prevedendo la possibilità, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente e dei SIC, di implementare la dotazione infrastrutturale delle aree sciabili, con impianti ed attrezzature (slittovie fisse su rotaia, parchi avventura, ecc.), tese ad incentivare un utilizzo degli impianti di risalita anche nel periodo estivo;
- c) riclassificare il manufatto BO3 (baito Massodi) recentemente ricostruito;
- **d**) riclassificare il manufatto BO23 (malga Tovre) recentemente ristrutturato e adibito a malga-fattoria didattica;

- a) la richiesta è in contrasto con il PUP in vigore attualmente, mentre risulta coerente con la variante al PUP 2007 il cui iter di approvazione non è ancora concluso, pertanto non è possibile anticipare previsioni urbanistiche non ancora approvate e definitive;
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**;
- **b**) la richiesta contrasta con il principio generale di mitigazione della infrastrutturazione del territorio e di una fruizione sostenibile come già definito dal combinato disposto degli articoli 5 e 19 delle Norme di Attuazione del PdP;
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**;
- c) il manufatto BO3 è attualmente classificato come IX, edificio destinato al turismo sociale, che prevede la conferma della destinazione attuale oppure la ridestinazione a nuove funzioni legate ad attività di turismo sociale, esercitato da soggetti diversi, ma legato alle attività del Parco o per gli scopi perseguiti dallo stesso;
- pertanto l'osservazione è già soddisfatta;

- d) il manufatto BO23 è attualmente classificato come malga attiva, classe VIII; nel corso del 2006 è stato rilasciato un parere favorevole ad una attività didattica di supporto alla primaria attività pastorale degli edifici, ma comunque sempre strettamente legata a tale attività, per cui non si ravvede nessuna necessità di classificare diversamente tale edificio; tra l'altro, la classe VIII prevede possibili riclassificazioni solamente a seguito di accertata cessazione anche parziale dell'attività pastorale, ed eventualmente in classe IX o X (turismo sociale o di servizio al Parco);
- pertanto l'osservazione è già soddisfatta;

OSSERVAZIONE

1.1.7

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Comune di San Lorenzo in Banale.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa ai seguenti punti:

- a) Art.31: permettere, in casi particolari che dovranno essere studiati e successivamente normati e solo per esigenze tecniche di chi ha proprietà all'interno dell'area Parco, la possibilità di realizzare nuovi sentieri e nuove strade; ad esempio il comune propone di prevedere la strada in località Nan, situata sopra Nembia, per il taglio del bosco, del legnatico e per il recupero dei manufatti presenti;
- **b**) relativamente ai sentieri siti all'interno dell'area Parco si chiede che quelli già censiti vengano integrati con l'elenco "A" allegato alla richiesta (12 sentieri);
- c) censire la strada esistente denominata dei Dorsini che parte a sinistra del parcheggio sito in località Larì e termina in località Eglo in parte sul comune di Dorsino;
- d) concordare con il Comune i confini riguardanti le zone di interesse scientifico, in quanto penalizzanti per la comunità di San Lorenzo in Banale e venga data in tali zone ai residenti libertà di movimento a fini escursionistici (non solo sul sentiero) e libertà di caccia;
- e) art.34.10.15.:, inserire una disposizione che consenta la realizzazione, oltre che delle legnaie deposito, anche di ricoveri per animali ruspanti (pollaio) o conigli oltre alla possibilità di poter posizionare delle arnie ad uso apicoltura. Normare e autorizzare la costruzione di un recinto per animali domestici;
- **f**) art.34.10.5.5: la percentuale del 15 % non deve ritenersi sull'area di sedime dell'edificio, bensì sul volume totale dell'edificio; la superficie complessiva di 12 mq. venga portata a 15 mq.; fare distinzione tra le legnaie a servizio di edifici privati e legnaie a servizio di strutture ricettive o produttive, prevedendo a queste ultime per ovvie ragioni una possibilità maggiore di ampliamento della superficie adibita a tettoia;
- **g**) art.34.10.15.9: la norma così formulata penalizza in modo rilevante la maggior parte dei piccoli edifici sparsi all'interno del parco in quanto non consente la possibilità di poter realizzare legnale a servizio di detti edifici che non superano i 60 mc.;
- h) località Prada: individuare all'interno del Piano del Parco un'area con destinazione a parcheggio in modo da poter in futuro poter realizzare un parcheggio a servizio di chi vuol raggiungere la località Prada; la possibilità di costruire dei manufatti da destinare all'attività di ricerca sulle proprietà delle erbe per applicazioni fitobalneoterapiche;

- i) località Nembia: in prossimità del laghetto artificiale, realizzare un piccolo manufatto adatto ad ospitare principalmente i servizi igienici;
- I)- schedare l'immobile realizzato a servizio del rifugio Cacciatore autorizzato con concessione edilizia n.1285 d.d, 29/07/1993 che contiene il generatore a servizio del rifugio stesso.
- Censire come bivacco il "bunker" AP52.
- Analoga richiesta per i ruderi siti in prossimità di malga Ceda.
- Realizzare, all'inizio della valle, un manufatto a servizio dei fruitori della Val Ambiez, da posizionare in luogo del vecchio manufatto recentemente demolito o comunque in zona ritenuta idonea in accordo tra comune ed ente Parco;
- m) censire un manufatto sito in località Nembia (nei pressi della Centrale) posizionato su suolo comunale nell'anno 1969, non censito nell'ultimo Piano del Parco;
- **n**) riclassificare i manufatti incongrui situati in Val Doré, AP22 e AP23; riclassificare anche l'altro manufatto incongruo AP25, situato in località Prada:
- o) prendere in considerazione l'osservazione pervenuta da parte di privati (allegato C);

NOTA è stata richiesta documentazione integrativa per poter valutare tutte le richieste;

VALUTAZIONE DELLA GIUNTA:

- **a**) l'articolo 5.1.11 prevede il divieto di realizzare nuove strade veicolari fatto salvo...(....) e quelle previste dall'articolo 4 o nei Piani di Assestamento Forestale; l'articolo 5.1.12 prevede il divieto di realizzare nuovi sentieri, con le prescrizioni di cui all'art. 31, o per sentieri didattico educativi. La richiesta é in contrasto con il principio generale di contenere l'infrastrutturazione del territorio.
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**;

Per quanto riguarda la strada di "Nan" si evidenzia che la problematica è già normata dall'articolo 31 delle Norme di attuazione;

- l'osservazione **non è pertinente**;
- **b**) l'osservazione **non è pertinente**;
- c) il confine del Parco passa a monte del primo tratto della strada dei Dorsini, che è pertanto da ritenersi fuori dal territorio a Parco e non di competenza; il tratto successivo non è indicato dalla cartografia provinciale delle strade forestali;
- l'osservazione **non è pertinente**;
- d) l'osservazione non è pertinente;

- e) si ritiene corretto prevedere, per l'attività di allevamento galline, conigli e simili, la possibilità di creare piccoli ricoveri permanenti con altezza massima di 1,50 ml. al colmo, occupanti una superficie massima di 4 mq., rigorosamente in legno, recinzione con rete metallica zincata; tale possibilità viene inserita all'interno delle Norme di Attuazione. In merito agli apiari si ritiene utile prevedere la possibilità di realizzare apiari mobili, con il divieto di realizzare strutture fisse;
- pertanto l'osservazione viene **accolta** e nell'articolo 34.4. viene inserito il seguente nuovo comma "34.4.8." che recita quanto segue:
- 34.4.8.— "è inoltre ammessa la realizzazione di ricoveri permanenti per la tradizionale attività di allevamento di piccoli animali domestici (polli, conigli, ecc.) aventi altezza massima al colmo di m. 1,50 e per una superficie massima di mq 4,00; tali manufatti dovranno essere realizzati in legno. Per quanto concerne l'apicoltura, è ammessa la collocazione di apiari mobili e temporanei in quanto funzionali alla pratica del nomadismo."
- f) la richiesta non è rispondente alle esigenze di tutela del territorio;
- l'osservazione pertanto **non viene accolta**; in merito ad una differenziazione con le strutture ricettive, si evidenzia che l'osservazione è già soddisfatta dalle attuali Norme, le quali norme consentono adeguamenti tecnico e funzionali;
- l'osservazione è già soddisfatta;
- **g**) la scelta del Parco è proprio quella di tutelare gli edifici più esili e ridotti, pertanto la richiesta non è rispondente alle esigenze di tutela del territorio:
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**;
- **h**) alla realizzazione di un nuovo grande parcheggio concentrato è preferibile una soluzione più elastica. In merito alla realizzazione di detti manufatti ex novo, la richiesta non può essere accolta perché è in contrasto con il principio generale di non edificabilità;
- pertanto l'osservazione non viene accolta;
- i); l'osservazione non è pertinente;
- I)- Il manufatto posto nelle vicinanze del rifugio Cacciatore è successivo alla schedatura del 90, concessionato nel 1993, e pertanto potrà essere censito ex novo e classificato come "VII" manufatto tecnologico, visto che contiene il generatore del rifugio Cacciatore;
- l'osservazione viene **accolta**, pertanto si provvederà ad inserire in elenco manufatti il nuovo manufatto in classe "VII", alla sigla "AP" relativa al comune di San Lorenzo.
- Il manufatto incongruo AP52 non è più esistente;

- pertanto l'osservazione **non è pertinente**.
- Il censimento dei ruderi situati nei pressi di malga Ceda, non è documentata;
- l'osservazione **non viene accolta** per mancanza di documentazione.
- Il manufatto incongruo AP59 non è più esistente; la ricostruzione contrasta con il principio generale di limitare l'infrastrutturazione del territorio;
- pertanto l'osservazione **non è pertinente**.
- **m**) Il manufatto è sfuggito al precedente censimento;
- l'osservazione viene **accolta**, pertanto sarà censito e classificato in classe "III", alla sigla "AP" relativa al comune di San Lorenzo.
- **n**) la richiesta contrasta con i principi generali di tutela del territorio del Parco;
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**.
- **o**) la richiesta non può essere valutata perché non è stata allegata alcuna documentazione;
- l'osservazione pertanto **non è valutabile**.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Comune di Ragoli.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa ai seguenti punti:

- a) Art.19.7.3: togliere la prescrizione di poter realizzare una sola struttura utilizzata da tutti indistintamente; realizzare quindi un manufatto per ogni scuola di sci;
- **b**) in tavola 38 è stata modificata l'identificazione del tratto di strada ricadente all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta che dall'abitato di Palù porta alla località Vallesinella, da "strada aperta al traffico" a "strada a traffico limitato"; classificarla come "strada comunale";

- **a**)- sono già state previste le strutture a servizio di ogni zona sciistica, in totale n.4, pertanto la richiesta contrasta con i principi generali di tutela del territorio del Parco e di contenimento dell'urbanizzazione;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.
- **b**) fermo restando la titolarità comunale della strada, la modifica richiesta non permetterebbe l'attuazione del Piano di gestione già concordato tra Parco e Comune;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Comune di Carisolo.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa ai seguenti punti:

- **a)** tutti gli articoli relativi a limitazioni , restrizioni e pianificazioni (art. 5, 13, 16, 19 e 20) devono essere riformulati prevedendo la tutela dei diritti dei proprietari (compresi Enti pubblici) e dovrà altresì essere garantito e preservato, sopra ogni cosa, ai sensi di legge il diritto di uso civico così come disciplinato dalla L.P. 14/06/2005 n.6;
- **b**) quanto al punto precedente è da ritenersi applicabile anche alle strutture a servizio del Parco;
- c) tutti i permessi di transito su strade forestali (categorie A e B), le piste, la battitura delle stesse e la battitura di percorsi escursionistici dovranno essere rilasciati dai comuni proprietari del territorio e non dal Parco come previsto dall'art.5.1.26;
- **d)** l'art. 13.5 deve prevedere l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario, sentito il Parco, e non viceversa come riportato nella proposta di variante;
- e) relativamente alle cave previste in località Pian di Genova; valutato lo scarso impatto ambientale delle stesse, la necessità di preservare l'occupazione della manodopera evitando anche concreti rischi di chiusura alle aziende interessate, si esige che la cartografia del Parco che riporta: "Recupero ambientale delle attività estrattive", venga adeguata al Piano Urbanistico Provinciale che prevede: "Area estrattiva-art.36";
- f) l'elenco dei manufatti contiene mancati aggiornamenti e/o notevoli inesattezze, necessita quindi di un aggiornamento consistente e particolareggiato, in quanto, così come presentato, prevede edifici inesistenti e la descrizione dello stato degli stessi non aggiornata (alcuni manufatti sono stati ristrutturati dal comune e risultano invece o ruderi o fatiscenti).

A seguito di integrazioni si specifica quanto segue: i manufatti AE7, AE13, AD14 e AD8 sono stati demoliti pertanto da estrapolare; per il manufatto AD4, alla seconda colonna "denominazione" sostituire la scritta "baito di caccia" con la scritta "cascina Plan da l'Asan"; per il manufatto AD84 risulta erronea l'ubicazione.

NOTA: integrazioni pervenute il 17/10/2007;

- a) premesso che i diritti dei proprietari (compresi Enti pubblici) e di uso civico sono ampiamente garantiti dalle Norme in vigore, si ritiene che la richiesta sia eccessivamente generica ed in contrasto con i principi generali di tutela del territorio del Parco;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.
- **b**) eccessivamente generica ed in contrasto con i principi generali di tutela del territorio del Parco;
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**.
- c)- viene specificato nella premessa delle Norme di Attuazione che le autorizzazioni del Parco non assorbono quelle del proprietario;
- l'osservazione è già soddisfatta.
- **d**)- viene specificato in premessa che le autorizzazioni del Parco non assorbono quelle del proprietario;
- l'osservazione è già soddisfatta.
- e) l'articolo non è stato oggetto di modifica;
- pertanto l'osservazione **non è pertinente**.
- **f**)- si provvede ad estrapolare i manufatti AE7, AE13, AD14 e AD8 perché recentemente demoliti; si provvede a correggere in elenco manufatti, il manufatto AD4, alla seconda colonna –denominazione- la scritta" baito di caccia" con la scritta "cascina Plan da l'Asan"; in merito all'erronea ubicazione del manufatto AD84 si è potuto verificare che la posizione è corretta, mentre è erronea la denominazione in elenco manufatti, pertanto alla seconda colonna –denominazione- sarà sostituita la scritta "deposito a Geridolo" con la scritta "baita a Prà dell'Era".
- pertanto l'osservazione **viene accolta**, estrapolando i manufatti AE7, AE13, AD14 e AD8, correggendo i manufatti AD4 e AD84 con la denominazione corretta.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Comunità delle Regole di Spinale e Manez.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa ai seguenti punti:

- a) Art.5.1.26: in riferimento all'impiego di motoslitte e gatti delle nevi per il transito su strada, ai gestori dei pubblici-esercizi e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali esercizi per motivi di servizio e di trasporto anche della clientela. Tale transito è connesso all'attività economica dai medesimi svolta: si richiede l'inserimento della deroga alle norme generali per la tipologia descritte. Tali autorizzazioni dovranno essere rilasciate dal proprietario;
- **b**) art.19.14: con riferimento al precedente punto **a**), entro l'area sciabile e sulle strade forestali il transito delle motoslitte e dei gatti delle nevi, dei gestori degli esercizi pubblici e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali esercizi per motivi di servizio e per trasporto dei cliente dovrebbe essere consentito, senza nessuna autorizzazione da parte del Parco;
- **c)** art.32.2.1: si manifesta il dissenso per l'inserimento come "strada a traffico limitato", del breve tratto di strada che raggiunge il ristorante Montagnoli;
- **d**) art.5.1.23: in riferimento all'installazione e utilizzo di apparati per la diffusione sonora all'esterno degli edifici si richiede di valutare l'opportunità di consentire la diffusione sonora all'esterno delle attività di ristorazione/esercizi pubblici presenti sulle piste da sci (rispettando limiti di volume tali da non arrecare disturbo né ai turisti né alla fauna presente sul territorio);
- e) per particolari e motivate esigenze di servizio, da valutare di volta in volta, il Parco, si è riservato la facoltà, di certificare la necessità di transito autorizzato sulle strade a traffico limitato; pare proprio il caso che ciò sia fatto previa intesa con l'ente proprietario ed acquisizione di specifica autorizzazione rilasciata dal proprietario;
- **f**) art.34.10.13.4: aggiungere alle tende ombreggianti anche la possibilità di installare barriere frangivento per lo stazionamento dei turisti all'aperto, nelle vicinanze degli esercizi;
- **g**) art.34.10.16.3: la demolizione di eventuali manufatti incongrui sia riferita all'area nella quale la nuova legnaia si intende realizzare;
- h) nel caso di deroga, rilasciata dal Parco ai limiti posti dalle norme generali (per es. nelle ipotesi di manifestazioni, collocazione insegne,

striscioni, transito sulle strade) si ritiene opportuno che tali deroghe vengano concordate con l'ente proprietario;

- i) correggere la posizione cartografica dei manufatti AO120 ed AO136, come da indicazioni allegate;
- I) censire il manufatto tecnologico su p.f.30/1 del C.C.Ragoli II°, denominato "opere di captazione sorgenti" al rifugio Graffer;
- **m**) censire il primo manufatto "deposito per GPL" situato a ridosso del rifugio Spinale;
- **n**) censire il secondo manufatto "deposito per GPL" situato a ridosso del rifugio Spinale;
- **o**) censire il manufatto utilizzato come "vasca di ritenuta acqua" a lato della stazione di arrivo della funivia Spinale;
- **p**) censire il manufatto utilizzato come "serbatoio d'accumulo acqua" sempre nei pressi della stazione di arrivo della funivia Spinale;
- **q**) censire il manufatto utilizzato come "spartitore acque" sempre nei pressi della località Graffer;

NOTA: l'osservazione di cui alla lettera **q)** è arrivata fuori tempo massimo, rispetto alla scadenza del periodo di presentazione delle osservazioni alla variante 2007 al PdP, con nota del 05/11/2007 e prot.n.3357

- **a**)- la richiesta è in contrasto con gli obiettivi di contenimento del disturbo antropico nella fase invernale;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.
- **b**)- l'osservazione viene **accolta** e pertanto dall'articolo 19.14. vengono eliminate le parole *"Previa autorizzazione del Parco"* ed inserite le parole *"e dei gatti delle nevi" E;* l'articolo 19.14 pertanto recita quanto segue:
- 19.14.- Previa autorizzazione del Parco, entro l'area sciabile e limitatamente alle strade forestali è consentito il transito delle motoslitte e dei gatti delle nevi dei gestori degli esercizi pubblici e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali esercizi per motivi di servizio.
- **c**)- si tratta di un errore cartografico; la colorazione è infatti poco distinguibile l'una dall'altra anche a seguito del passaggio da un sistema informatico ad un altro;
- pertanto l'osservazione viene **accolta**, e si provvede a dare colorazioni diverse e più marcate in modo tale da distinguere meglio le strade.

- **d**)- la richiesta contrasta con i valori tradizionali della montagna tutelati dal Parco e storicamente anche dalla Comunità delle Regole di Spinale e Manez:
- pertanto l'osservazione non viene accolta.
- **e**)- viene specificato in premessa che le autorizzazioni del Parco non assorbono quelle del proprietario;
- pertanto l'osservazione è già soddisfatta.
- **f**)- la richiesta è generica e potenzialmente impattante sotto il profilo paesaggistico;
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**.
- **g)** la misura è anche finalizzata all'eliminazione di "elementi architettonici lesivi del paesaggio" che contrastano con la tutela dei più tradizionali valori del territorio;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.
- **h**) viene specificato in premessa che le autorizzazioni del Parco non assorbono quelle del proprietario;
- pertanto l'osservazione è già soddisfatta.
- i) si provvede a correggere la posizione dei manufatti citati, tenendo conto che la cartografia ha una scala al 10.000 e pertanto piccoli spostamenti possono risultare impercettibili;
- pertanto l'osservazione viene **accolta**, provvedendo a correggere cartograficamente la posizione dei manufatti AO120 e AO136.
- I) l'osservazione viene **accolta**, e si provvede a censire il manufatto in classe "VII", manufatto tecnologico, con la sigla del comune di Ragoli "AO".
- m) l'osservazione viene **accolta**, e si provvede a censire il manufatto in classe "VII", manufatto tecnologico, con la sigla del comune di Ragoli "AO".
- **n**) l'osservazione viene **accolta**, e si provvede a censire il manufatto in classe "VII", manufatto tecnologico, con la sigla del comune di Ragoli "AO".
- o) l'osservazione viene accolta, e si provvede a censire il manufatto in classe "VII", manufatto tecnologico, con la sigla del comune di Ragoli "AO".
- **p**) l'osservazione viene **accolta**, e si provvede a censire il manufatto in classe "VII", manufatto tecnologico, con la sigla del comune di Ragoli "AO".

- **q**) la richiesta è arrivata fuori tempo massimo utile per la presentazione delle osservazioni alla variante 2007 al PdP e pertanto la Giunta Esecutiva, dopo aver visionato la richiesta, ha ritenuto di poterla inserire comunque tra le osservazioni già pervenute nei tempi previsti;
- l'osservazione viene **accolta**, e si provvede a censire il manufatto in classe "VII", manufatto tecnologico, con la sigla del comune di Ragoli "AO".

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Comune di Strembo.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa ai seguenti punti:

- **a)** tutti gli articoli relativi a limitazioni, restrizioni e pianificazioni (art. 5, 13, 16, 19 e 20) devono essere riformulati prevedendo la tutela dei diritti dei proprietari (compresi Enti pubblici) e dovrà altresì essere garantito e preservato, sopra ogni cosa, ai sensi di legge il diritto di uso civico così come disciplinato dalla L.P. 14/06/2005 n.6;
- **b**) quanto al punto precedente è da ritenersi applicabile anche alle strutture a servizio del Parco;
- c) tutti i permessi di transito su strade forestali (categorie A e B), le piste, la battitura delle stesse e la battitura di percorsi escursionistici dovranno essere rilasciati dai comuni proprietari del territorio e non dal Parco come previsto dall'art.5.1.26;
- **d)** l'art. 13.5 deve prevedere l'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario, sentito il Parco, e non viceversa come riportato nella proposta di variante;
- **e)** relativamente alle cave previste in località Pian di Genova; valutato lo scarso impatto ambientale delle stesse, la necessità di preservare l'occupazione della manodopera evitando anche concreti rischi di chiusura alle aziende interessate, si esige che la cartografia del Parco che riporta: "Recupero ambientale delle attività estrattive", venga adeguata al Piano Urbanistico Provinciale che prevede: "Area estrattiva-art.36";
- **f**) le costruzioni di proprietà pubblica presenti sul territorio del Parco, abbiano la possibilità di essere trasformate in base alle esigenze dell'amministrazione comunale ed all'evolversi della situazione economica e gestionale dell'ente proprietario.

- a) premesso che i diritti dei proprietari (compresi Enti pubblici) e di uso civico sono ampiamente garantiti dalle Norme in vigore, si ritiene che la richiesta sia eccessivamente generica ed in contrasto con i principi generali di tutela del territorio del Parco;
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**.

- **b**) eccessivamente generica ed in contrasto con i principi generali di tutela del territorio del Parco;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.
- c)- viene specificato nella premessa delle norme di attuazione che le autorizzazioni del Parco non assorbono quelle del proprietario;
- pertanto l'osservazione è già soddisfatta.
- **d**)- già soddisfatta dalle norme in quanto viene specificato nella premessa delle norme di attuazione che le autorizzazioni del Parco non assorbono quelle del proprietario;
- pertanto l'osservazione è già soddisfatta.
- e) l'articolo non è stato oggetto di modifica;
- pertanto l'osservazione non è pertinente.
- **f**)- eccessivamente generica ed in contrasto con i principi generali di tutela del territorio del Parco;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.

OSSERVAZIONI PROVENIENTI DA PRIVATI						
prot. n.	scheda numero	data	mittente	oggetto		
3848/V/13	2.1.1	06/09/2007	UMBERTO SARTORI	ricettività classe XII e aumento volumi, riclassificazione		
3838/V/13	2.1.2	29/08/2007	CORNELIO COLLINI	censimento		
3714/V/13	2.1.3	22/08/2007	LUCA DORIGONI	riclassificazioni		
3949/V/13	2.1.4	06/09/2007	MARCO DONINI	riclassificazione		
3943/V/13	2.1.5	06/09/2007	MARIA ANTONIETTA PAOLI - ANDREA PAOLI	riclassificazione		
3966/V/13	2.1.6	07/09/2007	GUERRINO VIOLA	riclassificazione e aumento volumetrico		
4152/V/9	2.1.7	20/09/2007	W.W.F. e ITALIA NOSTRA	cave		
4354/V/13	2.1.8	08/10/2007	ALIPRANDI GIAN TOMASO	zonizzazione A3		
4516/V/16	2.1.9	18/10/2007	BONAPACE ROSALBA	censimento		
4542/V/13 2.1.10 22/10/2007 ODORIZZI MONICA riclassificazione						
3893/V/13	2.1.11	03/09/2007	DONATELLA SALVARTERRA - FERRUCCIO BONAPACE	legnaie		
3978/V/13	2.1.12	10/09/2007	A.P.T. CAMPIGLIO - ASS.ALBERGATORI - ASS.COMMERCIANTI - FUNIVIE M. di C SCUOLA SCI DES ALPES - SCUOLA SCI 5 LAGHI - SCUOLA SCI CAMPO CARLO MAGNO - SCUOLA SCI ADAMELLO BRENTA	articolo 19		
4117/V/13	2.1.13	18/09/2007	DOMENICO SCHIAVON	legnaie		
3994/V/13	2.1.14	11/09/2007	ADELIA CORNELLA	riclassificazione		
3964/V/13	2.1.15	07/09/2007	FUNIVIE MOLVENO-PRADEL	PUP e articolo 19		

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE Umberto Sartori

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa al rifugio alpino "La Montanara" – BO18:

- **a**) sia espressamente previsto nel dispositivo dell'art. 34.10.12 "rifugi alpini" la possibilità di un aumento percentuale della capacità ricettività e della volumetria degli edifici così classificati;
- **b**) in alternativa che l'edificio di cui alla scheda BO18 denominato rifugio La Montanara, sia classificato quale "altra struttura ricettiva e turistica" di cui all'art. 34.10.13 delle NdA della variante 2007 al PdP;

- a)- la richiesta è contrastante con le finalità generali del Parco, volte a contenere il disturbo antropico. L'articolo 34.10.12. esclude ogni aumento di ricettività, mentre prevede già minimi aumenti volumetrici per adeguamenti tecnico-funzionali, finalizzati all'adeguamento delle strutture; pertanto l'osservazione **non viene accolta**.
- b)- la richiesta è contrastante con la classificazione provinciale;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE Cornelio Collini

OSSERVAZIONI:

a)- la richiesta è relativa al censimento di un nuovo manufatto "rudere" in B6;

- a) dalla documentazione allegata alla richiesta risulta che il manufatto è posto in località Claemp del C.C. di Pinzolo. La richiesta non può essere accolta perché la documentazione presentata è scarsa e la presenza del rudere è vagamente riscontrabile ed incerta;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco:

RICHIEDENTE Luca Dorigoni

OSSERVAZIONI: manufatto AP125 e manufatto AP126;

a)- i due fabbricati avanti descritti testimoniano l'esistenza di una conduzione rurale del fondo su cui sono inseriti, in particolare del periodo dei decenni scorsi e condivide l'opinione che le loro caratteristiche architettoniche non rispecchiano una tipologia adeguata per l'inserimento al paesaggio circostante, per questo propone una loro riclassificazione e quindi una loro valorizzazione identificandoli come unica unità con possibilità di ristrutturazione generale accorpando i due volumi in unico corpo e ricostruzione degli stessi con riutilizzo globale o parziale dei loro volumi creando un edificio di cubatura e di caratteristiche architettoniche compatibili con l'ambiente circostante e da definire in accordo con preposti dell'ufficio tecnico del Parco o Tutela. In alternativa alla proposta 1 richiede il mantenimento dei volumi esistenti con possibilità di modifica degli stessi e ricomposizione adeguando il loro linguaggio architettonico al paesaggio circostante seguendo le indicazioni del PdP e suggerimenti dei tecnici preposti al controllo.

- a)- la richiesta risulta eccessivamente generica e non esaminabile;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE Marco Donini

OSSERVAZIONI:

a)- art. 34.10.3. : l'opportunità di adottare l'aumento volumetrico non in base alla percentuale del volume esistente ma con un massimo di 100 mc. indipendentemente dalla volumetria esistente.

- **a)** l'articolo 34.10.3. non è stato oggetto di alcuna modifica; l'aumento volumetrico previsto dall'articolo 34.10.3. contiene già la previsione di un possibile adeguato e finalizzato incremento volumetrico;
- pertanto l'osservazione **non è pertinente**.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Maria Antonietta Paoli e Andrea Paoli

OSSERVAZIONI:

a)- considerare il manufatto AO29 come parte integrante del manufatto AO30, che comporta quindi la riclassificazione in classe XIV;

- **b**)- in alternativa alla riclassificazione del manufatto AO29, prevedere, tra gli interventi ammessi, la demolizione, per la classe di appartenenza del manufatto, la "VI";
- c)- lo stralcio dalla cartografia del manufatto AO28 che è stato smantellato ed estrapolato solamente dall'elenco manufatti;

- a) l'osservazione non viene accolta.
- **b**)- l'osservazione viene **accolta**, e quindi nell'articolo 34.10.6.2, tra gli interventi ammessi viene prevista anche la demolizione; pertanto l'articolo 34.10.6.2. recita quanto seque:
- 34.10.6.2. Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro **e demolizione**;
- c) -si tratta di un errore materiale commesso in fase di stesura della documentazione cartografica;
- pertanto l'osservazione viene **accolta**, e si provvede a stralciare dalla cartografia il manufatto AO28.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE Guerrino Viola

OSSERVAZIONI:

a) - la riclassificazione del manufatto BO20 dalla III alla classe XIV);

b) - prevedere la possibilità di un aumento volumetrico di almeno 200 mc.;

- **a**) -per quanto riguarda il manufatto BO20 è già stata predisposta d'ufficio la riclassificazione da III a XIV, perché il manufatto è risultato essere effettivamente una struttura ricettiva;
- l'osservazione è già soddisfatta.
- **b**) -in merito alla richiesta di aumento volumetrico si evidenzia che la classe XIV prevede già gli adeguati eventuali aumenti volumetrici.
- pertanto l'osservazione non viene accolta.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

W.W.F. - Italia Nostra

OSSERVAZIONI:

a)- sostituire la disposizione attuale contenuta in articolo 28, con la seguente dicitura:

"E' dichiarata l'incompatibilità dell'attività estrattiva e di cava all'interno del Parco Naturale Adamello Brenta e in Val Genova. La Provincia Autonoma di Trento provvederà all'individuazione di altra area, situata all'esterno della zona protetta, ove eventualmente la sopraccitata attività possa essere trasferita.";

VALUTAZIONE DELLA GIUNTA:

a) - la variante 2007 al PdP non è entrata nel merito dell'articolo 28;

- pertanto l'osservazione **non è pertinente**.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Aliprandi Gian Tomaso

OSSERVAZIONI:

a)- la zona posta a monte della diga di malga Bissina, sul versante in destra orografica e meglio evidenziata dalla cartografia allegata, denominata "conca", ricadente in zona A-riserve integrali "A3", della Val di Fumo, venga inserita nelle aree B2, oppure in B4b;

- **a**)- la variante 2007 al PdP non è entrata nel merito della zonizzazione delle riserve integrali;
- pertanto l'osservazione non è pertinente.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE Bonapace Rosalba

OSSERVAZIONI:

a)- censire un rudere situato in località Pimont Alto, in zona B6;

- **a**)- la richiesta di censimento è rivolta a correggere un errore materiale, in quanto il rudere non era stato censito in precedenza;
- pertanto l'osservazione viene **accolta**, e si provvede a censire il manufatto in classe "II", con sigla "AM" in elenco manufatti.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE Monica Odorizzi

OSSERVAZIONI:

a)- riclassificare il manufatto incongruo BM27, situato in località lago di Tovel;

- **a**)- il manufatto in oggetto presenta incontrovertibilmente le caratteristiche di edificio incongruo;
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Donatella Salvaterra e Ferruccio Bonapace

OSSERVAZIONI:

a)- art. 34.10.15.5: maggiorare le superficie massima prevista in 12 mq. per le legnaie, perché nel caso dei rifugi non è ritenuta sufficiente per il deposito di legna, beveraggio e viveri, attrezzi vari per la conduzione dell'attività;

b)- art. 34.10.15.7: la legnaia sia chiusa su tutti e quattro i lati;

VALUTAZIONE DELLA GIUNTA:

a)- le dimensioni previste dalla norma si ritengono sufficienti; la legnaia è stata introdotta per il ricovero di legnatico ed attrezzi minuti; i rifugi alpini hanno già la possibilità di accedere alla classe di appartenenza per adeguamenti tecnici e funzionali della struttura, ivi compresi eventuali depositi per materiali legati all'attività dell'esercizio ricettivo;

- pertanto l'osservazione non viene accolta.
- **b**)- le funzioni di legnaia risultano compatibili con un volume aperto;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

A.P.T. Campiglio, Associazione albergatori, Funivie Campiglio, Associazione commercianti, Scuola di sci Des Alpes, Scuola di sci 5 laghi, Scuola di sci Campo Carlo Magno, Scuola di sci Adamello Brenta.

OSSERVAZIONI:

a)- articolo 19.6: non fare distinzione tra sci da discesa, sci alpinismo e sci escursionistico, soprattutto per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni:

b)- articolo 19.6: sostituire la seguente frase:..II Parco individua cartograficamente le aree dove la pratica dello sci fuori pista può essere consentita...., con la seguente:... Il Parco individua cartograficamente le aree dove la pratica dello sci fuori pista NON è consentita.....;

- **a**)- si ritiene che le due discipline sportive debbano continuare ad essere distinte;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.
- **b**)- l'articolo 19.6. viene riformulato, eliminando le parole barrate e aggiungendo le parole in grassetto;
- pertanto l'osservazione viene **accolta**, e l'articolo 19.6. viene riformulato come di seguito:
- 19.6. Lo sci da discesa è consentito entro le piste appositamente attrezzate e battute, con divieto di utilizzare altre pendici prive di vigilanza e controllo per esigenze di tutela del patrimonio forestale e per prevenire disturbo alla fauna. Il Parco individua cartograficamente le aree dove la pratica dello sci fuori pista può essere consentita. La pratica dello sci fuori pista viene disciplinata da un apposito Regolamento, approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione, che potrà individuare cartograficamente le aree nelle quali tale pratica viene vietata per esigenze di tutela del patrimonio forestale e per prevenire disturbo alla fauna. Per dar forza a tali provvedimenti il Parco, in collaborazione con le società impiantistiche, curerà una specifica tabellazione e informazione al pubblico e, qualora ritenuto necessario, provvederà ad interdire fisicamente l'accesso delle aree fuori pista tramite la posa di reti. In attesa dell'approvazione del

Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Piano precedentemente in vigore.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Domenico Schiavon

OSSERVAZIONI:

a)- articolo 34.10.15.: inserire la possibilità di raddoppiare o maggiorare le superfici relative agli spazi chiusi delle legnaie (lo spazio destinato al deposito) nei casi in cui l'area di pertinenza degli edifici sia pari o superiore ad un ettaro;

b)- articolo 34.10.15.: nel caso di legnaia separata dall'edificio, la distanza massima di 20 ml. dagli edifici di riferimento è molto limitativa, pertanto si chiede una distanza superiore, magari in posizione defilata;

- **a**)- fermo restando il limite massimo di 12 mq. previsto dal 34.10.15.5, si ritiene corretto prevedere la possibilità, in caso di pertinenze prative (non a bosco) superiori ad 1 ettaro, di utilizzare come deposito chiuso una superficie anche superiore a 1/3 e fino ad un massimo di 4 mq.;
- pertanto l'osservazione viene **accolta** e vengono inserite nell'articolo 34.10.15.7. le seguenti parole: "nel caso tali manufatti si pongano a servizio di un fondo prativo di dimensioni superiori ad un ettaro la superficie del locale chiuso potrà essere ampliato fino al 50% della superficie complessiva e per una superficie comunque non superiore a mq 4."; si riformula così l'articolo 34.10.15.7. delle Norme che recita pertanto:
- 34.10.15.7.- Nel caso in cui la legnaia venga costruita in aderenza all'edificio principale essa dovrà presentare almeno due facce aperte, mentre qualora la legnaia costituisca un manufatto autonomo essa dovrà presentare almeno tre facce aperte; nell'ambito di tale struttura può essere previsto il tamponamento parziale del manufatto ai fini della realizzazione, all'interno del relativo sedime, di un locale deposito chiuso, purché avente una superficie massima non superiore a 1/3 della superficie complessiva della struttura; nel caso tali manufatti si pongano a servizio di un fondo prativo di dimensioni superiori ad un ettaro la superficie del locale chiuso potrà essere ampliato fino al 50% della superficie complessiva e per una superficie comunque non superiore a mq 4.

- **b**)- la distanza di 20 ml. è effettivamente limitativa, pertanto si ritiene corretto prevedere eventuali posizioni delle legnaie separate a distanze superiori a 20 ml. dall'edificio di riferimento, purché si trovi sulla pertinenza continua dell'edificio principale, in posizione di mascheramento del manufatto;
- pertanto l'osservazione viene **accolta** e vengono inserite nell'articolo 34.10.15.6. le seguenti parole: "salvo indicazioni diverse in considerazione di particolari esigenze di tutela paesaggistico-ambientale"; si riformula così l'articolo 34.10.15.6. delle Norme che recita pertanto:
- 34.10.15.6.- In sede di emanazione del parere di competenza del Parco, il medesimo verificherà, di volta in volta, se la costruzione del manufatto accessorio, da fruire quale legnaia, possa essere effettuato in aderenza all'edificio principale, o mediante la creazione di un autonomo manufatto, distaccato dal medesimo. Nella seconda ipotesi la legnaia deposito, dovrà essere ubicata a una distanza massima di ml 20 dall'edificio principale e dovrà avere un distacco minimo dal medesimo pari a m. 3,00, salvo indicazioni diverse in considerazione di particolari esigenze di tutela paesaggistico-ambientale.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE Adelia Cornella

OSSERVAZIONI:

a) - riclassificare il manufatto AP31 che è in classe "I" (manufatto incongruo);

NOTA: si tratta di una recinzione metallica ed un pollaio posto su di un basamento in pietra e cemento, utilizzato per l'allevamento di galline; è in zona B6 "prati e coltivi".

- **a**)- le modifiche al PdP consentono già di soddisfare alla richiesta in oggetto (vedi osservazione 1.2.3);
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**.

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

Funivie Molveno Pradel S.p.A.

OSSERVAZIONI: la richiesta è relativa ai seguenti punti:

- **a)** recepire, relativamente all'area sciabile di Pradel, le previsioni cartografiche dell'adottato PUP 2007;
- b) più in generale, quale esigenza comune alle diverse stazioni turistiche ricadenti nel territorio del Parco, si chiede inoltre all'Ente Parco Adamello Brenta, di modificare le disposizioni dell'art.19 delle NdA della variante 2007 al PDP, prevedendo la possibilità, nei limiti delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente e dei SIC, di implementare la dotazione infrastrutturale delle aree sciabili, con impianti ed attrezzature (slittovie fisse su rotaia, parchi avventura, ecc.), tese ad incentivare un utilizzo degli impianti di risalita anche nel periodo estivo;

- **a**) la richiesta è in contrasto con il PUP in vigore attualmente, mentre risulta coerente con la variante al PUP 2007 il cui iter di approvazione non è ancora concluso, pertanto non è possibile anticipare previsioni urbanistiche non ancora approvate e definitive;
- pertanto l'osservazione **non viene accolta**;
- **b**) la richiesta contrasta con il principio generale di mitigazione della infrastrutturazione del territorio e di una fruizione sostenibile come già definito dal combinato disposto degli articoli 5 e 19 delle Norme di Attuazione del PdP;
- pertanto l'osservazione non viene accolta.

OSSERVAZIONI INTERNE PERVENUTE DALLA DIREZIONE							
prot. n.	scheda numero	data	mittente	oggetto			
4501/V/13	3	17/10/2007	DIRETTORE: dott. Claudio Ferrari	correzioni varie			

OSSERVAZIONE

3

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

RICHIEDENTE

OSSERVAZIONI DEL DIRETTORE ALLA VARIANTE 2007 AL PdP Prot.N.4501/V/13 di data 17 ottobre 2007

OSSERVAZIONI: le osservazioni interne sono relative ai seguenti punti:

a) - Durante la fase di presa visione delle osservazioni alla Variante 2007 al Piano del Parco, sono state riscontrate numerose incongruenze dovute nella maggior parte dei casi ad errori tecnici/informatici generatisi nel momento di caricamento e vestizione degli strati informativi mediante il nuovo software ESRI ArcGis 9.2 con il quale sono state allestite le tavole della nuova Variante al Piano del Parco.

Il primo inconveniente è dovuto al mancato caricamento dello strato relativo alle "Strade di libero accesso", che ha comportato l'assenza dello strato medesimo in tutte le tavole. E' utile precisare che è stato adottato il metodo di aggiornare gli strati delle strade forestali facendo riferimento ai dati provinciali. Il PdP in vigore contiene le strade agro silvo pastorali, nelle quali sono ricomprese strade forestali; i nuovi dati provinciali suddividono le strade forestali in A, B ed L.

Secondo errore è attribuibile ad un difetto cartografico degli strati originariamente in formato CAD e successivamente convertititi in formato GIS relativi alle "Strade a traffico limitato" e alle già dette "Strade di libero accesso". Da un'attenta analisi è infatti emerso come numerosi tratti di viabilità fossero contemporaneamente appartenenti ad entrambi gli strati pocanzi citati. Ne consegue che nelle tavole pubblicate, stampate ed inviate alle Pubbliche Amministrazioni numerose erano le strade a traffico limitato riportate nelle cartografie medesime.

Al fine di porre rimedio a tali errori, tutte le tavole n. 38 "Infrastrutture e servizi turistici" sono state sottoposte ad accurata verifica andando a controllare per ciascuna tavola, quanto riportato in quella originaria del 1998, quanto presente in quella della Variante 2004, confrontandola in ultima analisi con quanto inserito in quella della Variante 2007.

Per le strade a traffico limitato la correzione è consistita nel riportare in cartografia quanto previsto nella relazione illustrativa dove sono previste 5 strade a traffico limitato. Per tali strade, può essere predisposta una gestione del traffico, in accordo con le amministrazioni proprietarie; tale gestione del traffico è già adottata con successo per la Val Genova, per la Val di Tovel, per Vallesinella, per Val Algone, mentre la Val Nambrone è particolarmente indicata per tale iniziativa. È utile ricordare che, rispetto

al PdP 2004, sono state stralciate le strade a traffico limitato di Malga Arza e Valagola e inserite la Val Nambrone e Vallesinella.

Alla luce di quanto sopra si ritiene utile proporre le seguenti correzioni cartografiche:

Strada di Valagola

Nelle cartografie pubblicate (prima adozione), l'intera strada che attraversa Valagola risulta erroneamente del tipo "Strada a traffico limitato".

Strada Val Algone

Nelle cartografie pubblicate, l'intera strada che attraversa la Val d'Algone risulta erroneamente di tipo "Strada a traffico limitato".

Val Nambrone

Nelle cartografie pubblicate, l'intera strada che risale la Val Nambrone risulta erroneamente di tipo "Strada a traffico limitato".

Val Genova

Nelle cartografie pubblicate, il tratto di strada compresa tra il confine del Parco e ponte Maria è erroneamente segnalato come "strada comunale".

Val di Tovel

Nelle cartografie pubblicate, l'intera strada che attraversa la Val di Tovel è stata segnalata come "Strada Provinciale".

Malga Arza

Nelle cartografie pubblicate, la strada che sale verso Malga Arza è stata erroneamente segnalata come "Strada a traffico limitato".

In conclusione, nel territorio del Parco Naturale Adamello Brenta sono presenti cinque strade denominate "Strada a traffico limitato" che sono di seguito elencate:

Strada di Vallesinella – tratto compreso tra il confine del Parco e il rifugio Vallesinella;

Strada di Val d'Algone – tratto compreso tra il parcheggio a valle del rifugio Ghedina e la malga Movlina;

Strada della Val Nambrone – tratto compreso tra il rifugio Nambrone e il parcheggio del rifugio Cornisello;

Strada della Val Genova – tratto compreso tra il confine del Parco e la piana di Bedole (incluso il tratto a senso unico in corrispondenza della Diga);

Strada della Val di Tovel – tratto compreso tra il ristorante Capriolo e l'albergo Miralago.

Al fine di rendere più chiara ed immediata la situazione rinvenuta nelle cartografie pubblicate e sottoposte ad osservazioni, di seguito vengono proposti in modalità tabellare i concetti pocanzi espressi.

ID	NOME	TIPO prima VARIANTE 2007 PdP	TIPO dopo osservazioni VARIANTE 2007 PdP	ORIGINE	FINE
1	Valagola	ZTL	Forestale B	Stanga Valagola	Lago di Valagola
2	Valagola	ZTL	(bianca)	Vivaio Brenta	Stanga Valagola
2	Vallesinella	ZTL	ZTL	Confine del Parco	Rifugio Vallesinella
3	Algone	ZTL	ZTL	Parcheggio sotto Ghedina	Malga Movlina
3	Algone	ZTL	(bianca)	Parcheggio sotto Ghedina	Confine del Parco
4	Nambrone	ZTL	ZTL	Rif. Nambrone	Parcheggio Rif. Laghi di Cornisello
4	Nambrone	ZTL	(bianca)	Parcheggio Rif. Laghi di Cornisello	Stazione monte funivia ENEL
4	Nambrone	ZTL	(bianca)	Rif. Nambrone	Bivio Strada Statale
5	Val Genova	Strada comunale	ZTL	Confine del Parco	Ponte Maria
5	Val Genova	ZTL	ZTL	Ponte Maria	Bedole
5	Val Genova	ZTL	ZTL	Ponte Verde	Fine diga (senso unico!)
6	Val di Tovel	Strada provinciale	Strada provinciale	Confine del Parco	Capriolo
6	Val di Tovel	Strada provinciale	ZTL	Capriolo	Miralago

- **b**) a seguito della stesura di un prototipo di manufatto, ed al fine di verificarne le possibili dimensioni ed ingombri, si è potuto verificare che la prevista altezza di 2.50 ml. contenuta negli articoli 19.7.1. e 19.7.2. delle Norme di attuazione di prima adozione, non può soddisfare a reali esigenze dimensionali, poiché le falde di copertura risultano lateralmente troppo basse ed impediscono di fatto una entrata adeguata agli standard minimi di accesso ed agibilità. Pertanto si ritiene di poter soddisfare tali esigenze mediante la sostituzione del valore in altezza pari a 2,50 ml., con il valore di 3,00 ml. (altezza massima al colmo).
- c) Nel testo delle Norme di attuazione è risultato erroneamente omesso il comma 19.9.3, introdotto con la I variante al Piano del Parco, che recita quanto segue:
- 19.9.3 La previsione e la localizzazione delle piste e degli impianti funzionali alla soluzione di collegamento del sistema sciistico di Pinzolo con quello di Madonna di

Campiglio sono subordinate al rispetto di quanto previsto dalla L.P. 7.8.2003, n. 7.

Si ritiene pertanto necessario integrare le Norme di Attuazione con il comma di cui sopra.

- d) a seguito della richiesta di data 14 settembre 2006 prot.n. 9060, di cui al nostro prot.n. 3546/VIII/1/1 di data 18/09/06, con la quale il comune di Pinzolo faceva richiesta di demolizione del manufatto "ex ENEL al lago Serodoli", contrassegnato dalla sigla AM121 nell'elenco manufatti del PdP, e classificato "IX"-Edificio da destinare al turismo sociale-; verificato che il manufatto, dal punto di vista ambientale, architettonico e tipologico, non rappresenta certo la tradizione costruttiva alpina; visto che, a seguito della predisposizione di un intervento di demolizione e di rimessa in pristino dell'area limitrofa da parte del Parco, l'attuale classificazione non permette, quale tipologia di intervento, la demolizione, si ritiene opportuno riclassificare tale manufatto come "manufatto incongruo, classe "I".
- e) nel periodo successivo alla prima adozione della variante 2007 in oggetto, sono stati smantellati alcuni manufatti classificati incongrui. Pertanto si aggiorna ulteriormente l'elenco manufatti e la cartografia, stralciando da entrambi i seguenti manufatti: AP52, AD13, AE13, AU64, AM62 e AM60.
- f) il biotopo S3p del lago di Tovel non figura in elenco di cui all'articolo 9.1. delle norme di attuazione del PdP, ed è erroneamente presente in cartografia come S3p. Il biotopo era stato tolto dall'elenco di cui all'art. 9.1 delle N.d.a. perché la sua estensione è già compresa in una specifica riserva speciale che comprende tutto il bacino della Val di Tovel, la riserva forestale S2; si evita così la sovrapposizione inutile di due riserve speciali. Si deve quindi stralciare il retino dell'ex biotopo S3p "lago di Tovel" dalla cartografia.
- **g)** il biotopo S3 della località Stablo Marc, del comune di Tione, già presente in cartografia come S3 "biotopo del Parco", non figura nell'elenco di cui all'articolo 9.1. delle norme di attuazione. Pertanto la correzione consiste proprio nell'inserimento di tale biotopo in elenco.
- h) in considerazione del fatto che, per motivi di sicurezza emersi negli ultimi anni, la via normale dal Rifugio Segantini verso la Cima Presanella prevede oggi lo scollinamento del Passo Quattro Cantoni e la risalita lungo la Val di Nardis, abbandonando il tradizionale passaggio per la Bocchetta del Monte Nero divenuto pericoloso per lo scarico di pietrame; visto che tale sentiero, ricadente in riserva integrale, non è individuato nella tav. 38 circostanza necessaria per poterne assicurare la manutenzione; è opportuno apportare la necessaria integrazione cartografica. In particolare si rende indispensabile indicare una bretella di sentiero, già

esistente e utilizzata normalmente, che collega il Passo dei Quattro cantoni con il sentiero per la cima Presanella, per evitare l'inutile dislivello di 200 ml/slm prodotto dalla sentieristica individuata attualmente. Viene quindi inserito il tratto di sentiero, lungo circa 900 ml., che si diparte nei pressi del passo dei Quattro Cantoni alla quota di 2720 ml/slm, e si sviluppa verso ovest in leggera salita, fino ad incrociare il sentiero per la cima Presanella alla quota di 2780 ml./slm..

- i) la cartografia presentata in prima adozione presenta gruppi di manufatti molto concentrati per la scala al 10.000, per cui sono state integrate le normali tavole al 10.000 di ogni quadrante, alcuni quadranti estratto di gueste zone a concentramento elevato di edifici. Tuttavia anche altre zone presentano il problema di avere alcuni edifici talmente vicini, che il nuovo programma non ha gestito in modo corretto, nel senso che alcuni degli edifici presenti in elenco, pur essendo presenti anche in cartografia, sono sormontati l'uno sull'altro, cosicché cartograficamente non risulta visibile l'etichetta corrispondente. La soluzione è quella di creare altri piccoli estratti di dette zone; i manufatti non visualizzabili sono : AA31, AA44, AD10, AD67, AD68, AD73, AD74, AD75, AD76, AD83, AD90, AG38, AG45, AG46, AG72, AG73, AI29, AM10, AM11, AM126, AM129, AM166, AM181, AM190, AM191, AM205, AM35, AM45, AM47, AM48, AM49, AM50, AM69, AM75, AM78, AM97, AO100, AO103, AO122, AO135, AO16, AO34, AO46, AO6, AO80, AO84, AO90, AO91, AP10, AP113, AP121, AP13, AP135, AP136, AP139, AP143, AP49, AP56, AP57, AP61, AP62, AP63, AP66, AP87, AP88, AP90, AR12, AR13, AR20, AS10, AS14, AS21, AS22, AU3, AU5, AU66, AU67, AW13, AW14, AW20, AW22, AW47, BB2, BM49, BM59, BO22, BO38, BO39, BQ10, BQ11, BQ12, BQ13, BQ16, BQ20, BQ22, BQ31, BQ37, BQ41, BQ42, BQ44, BQ5.
- L'unico errore riscontrato è il manufatto AC13, doppio sia in elenco che in cartografia. È stato rilevato infatti che il manufatto segnalato come AC13 classificato come VIII in realtà corrisponde al manufatto AC10.

I manufatti AA56 e AP52 non essendo più presenti in loco, sono pertanto da togliere sia in elenco che in cartografia.

- I) di seguito si indicano alcuni errori di minore entità, quali refusi o inesattezze:
- Art. 1.3.7: correggere il numero dei progetti norma, 13 anziché 10;
- Art. 6.2.4 : sostituire il riferimento all'art. 12, errato, con art. 11bis;
- Art. 10.3. eliminare il riferimento ai sentieri segnalati, quindi modificare le parole "pochi sentieri segnalati (tav. 38) in "sentieri esistenti";
- Art. 15.1.5: eliminare le parole: "segnalati nella Tav. 38";
- Art. 25.2: sostituire "della riserva speciale S1" con "delle riserve speciali S1 e S3";
- Art. 26.1: eliminare "RIPRESO DALL'ART. 27";
- Art. 27: eliminare "RINVIATO ALL'ART. 26";
- Art. 27.4 : eliminare "RINVIATO ALL'ART. 26" e conseguentemente scalare la numerazione del comma successivo;

- Art. 32.1.1.1.: eliminare "RIPRESO DALL'ART. 7";
- Art. 34.10.1.4: sostituire "di cui al punto d) dell'art. 3" con "di cui all'art. 3.1.4".

Infine, va eliminata la numerazione che precede l'articolo (formattazione file .doc).

VALUTAZIONE DELLA GIUNTA:

a) l'osservazione viene accolta provvedendo alle seguenti correzioni ;

- Strada di Valagola:

Correzione 1: il tratto compreso tra la stanga di Valagola e l'omonimo lago è afferente alla tipologia "Strada forestale di tipo B".

Correzione 2: il tratto compreso tra il Vivaio Brenta e la stanga di Valagola, è di libero accesso, quindi da non riportare nella cartografia (bianca).

- Strada Val Algone:

Correzione 1: il tratto compreso tra il confine del Parco ed il parcheggio a valle del rifugio Ghedina è di libero accesso, quindi da non riportare nella cartografia (bianca).

Correzione 2: il tratto compreso tra il parcheggio a valle del rifugio Ghedina e la malga Movlina, invece, risulta di tipo "Strada a traffico limitato".

- Strada Val Nambrone:

Correzione 1: il tratto compreso tra il bivio con la strada statale 239 "di Campiglio" e il rifugio Nambrone è di libero accesso, quindi da non riportare nella cartografia (bianco).

Correzione 2: il tratto compreso tra il rifugio Nambrone e il parcheggio del rifugio Cornisello, risulta di tipo "Strada a traffico limitato".

- Strada Val Genova:

Correzione 1: vista invece la presenza del servizio di mobilità, il tratto confine del Parco - ponte Maria deve essere cartografato come "Strada a traffico limitato". I tratti invece compresi tra ponte Maria e la piana di Bedole ed il tratto a senso unico compreso tra ponte Verde e il coronamento della Diga Val Genova sono già correttamente segnalati come "Strada a traffico limitato".

- Strada Val di Tovel:

Correzione 1: vista invece la presenza del servizio di mobilità, il tratto compreso tra il ristorante Capriolo e l'albergo Miralago deve essere indicato come "Strada a traffico limitato". Il tratto iniziale, invece, compreso tra il confine del Parco e il sopraccitato ristorante Capriolo, è corretto che sia indicato come Strada Provinciale.

- Strada Malga Arza:

Correzione 1: in realtà tale tratto è di libero accesso ed il traffico non è tale da giustificare una gestione dello stesso, quindi da non riportare nella cartografia (bianca).

- **b**) l'osservazione viene **accolta** e negli articoli 19.7.1. e 19.7.2. delle Norme di attuazione di prima adozione, si provvede a sostituire il valore in altezza pari a "2,50 ml.", con il valore di "3,00 ml." specificando che si tratta dell'altezza massima al colmo; pertanto gli articoli così riformulati recitano ora quanto segue:
- 19.7.1.- a supporto degli esercizi pubblici esistenti; tali costruzioni, nel numero massimo di una per ogni esercizio pubblico, potranno avere una superficie coperta massima di mq 5,00 e altezza massima **al colmo** di ml 2,50 **3,00** e dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 20 ml dalla struttura principale dell'esercizio pubblico;
- 19.7.2.- a supporto dell'attività agonistica dello sci (partenze e arrivi dei campi di gara) nel numero massimo di due per pista da sci e con una superficie coperta massima di mq 5,00 e altezza massima **al colmo** di ml 2,50 **3,00**;
- c) l'osservazione viene **accolta** provvedendo quindi al ripristino nel testo delle Norme di attuazione del vigente comma 19.9.3, approvato in sede di prima variante al Piano del Parco, che recita:
 - 19.21 La previsione e la localizzazione delle piste e degli impianti funzionali alla soluzione di collegamento del sistema sciistico di Pinzolo con quello di Madonna di Campiglio sono subordinate al rispetto di quanto previsto dalla L.P. 7.8.2003, n. 7.

Tale comma assume la nuova numerazione 19.21.

- **d**) l'osservazione viene **accolta** provvedendo quindi alla riclassificazione del manufatto AM121 come "manufatto incongruo, in classe "I".
- **e**) l'osservazione viene **accolta** provvedendo all'aggiornamento dell'elenco manufatti e della cartografia, stralciando da entrambi i manufatti AP52, AD13, AE13, AU64, AM62 e AM60.
- **f**) l'osservazione viene **accolta** provvedendo a stralciare il retino dell'ex biotopo S3p "lago di Tovel" dalla cartografia.
- g) l'osservazione viene **accolta** provvedendo ad inserire nell'elenco dell'articolo 9.1. delle norme di attuazione il biotopo S3 della località Stablo Marc, con il nuovo comma 9.1.14. che recita quanto segue: **9.1.14 Stablo Marc (Tione).**
- h) l'osservazione viene accolta provvedendo ad inserire in cartografia il tratto di sentiero, lungo circa 900 ml., che si diparte nei pressi del passo dei Quattro Cantoni alla quota di 2720 ml/slm, e si sviluppa verso ovest in leggera salita, fino ad incrociare il sentiero per la cima Presanella alla quota di 2780 ml./slm..

- i) l'osservazione viene **accolta** provvedendo a fare in modo che ci sia una visualizzazione cartografica adeguata che consenta di identificare anche i manufatti non visibili. Si provvede inoltre a correggere il manufatto AC13 classificato come VIII, correggendolo con la sigla AC10, sia in elenco che in cartografia. I manufatti AA56 e AP52 invece vengono estrapolati sia in elenco che in cartografia.
- I) l'osservazione viene **accolta** provvedendo a correggere le norme inserendo le parole in grassetto ed eliminando quelle barrate:
- all'art. 1.3.7: viene corretto il numero dei progetti norma, **13** anziché 10;
- all'art. 6.2.4 : si sostituisce il riferimento all'art. **12** con art. **11bis**;
- all'art. 10.3. vengono modificate le parole *"pochi sentieri segnalati (tav. 38)"* con "sentieri esistenti";
- all'art. 15.1.5 vengono eliminate le parole: "segnalati nella Tav. 38";
- all'art. 25.2: vengono sostituite le parole "della riserva speciale \$1" con "delle riserve speciali \$1 e \$3";
- all'art. 26.1 vengono eliminate le parole #RIPRESO DALL'ART. 27";
- all'art. 27 vengono eliminate le parole "RINVIATO ALL'ART. 26";
- all'art 27.4 vengono eliminate le parole *"RINVIATO ALL'ART. 26"* e conseguentemente viene scalata la numerazione del comma successivo;
- all'art. 32.1.1.1. vengono eliminate le parole "RIPRESO DALL'ART. 7";
- all'art. 34.10.1.4: viene sostituito "di cui al punto d) dell'art. 3" con "di cui all'art. 3.1.4";

infine, si elimina la numerazione che precede l'articolo (formattazione file .doc).

EMENDAMENTI GIUNTA ESECUTIVA							
conchiuso data		mittente	oggetto				
7	17/10/2007	GIUNTA ESECUTIVA	correzioni varie				

OGGETTO: Variante 2007 al Piano di Parco;

Nella seduta n.20 dell'11 ottobre 2007, la **Giunta Esecutiva** ha approvato il **CONCHIUSO N.7** di seguito riportato:

"In riferimento alla Variante 2007 del Piano del Parco, in considerazione dell'imminente scadenza del periodo utile per la presentazione delle osservazioni, dopo un attento esame dell'articolato delle Norme di Attuazione adottate dal Comitato di Gestione in data 30 luglio 2007, la Giunta approva all'unanimità le seguenti osservazioni riferite ad articoli già soggetti a modifica che verranno recepite, unitamente alle osservazioni accolte, nel testo da sottoporre al Comitato di gestione per la seconda adozione."

a) - art. 12.4: Fatta salva la necessità di tutelare rigorosamente habitat e specie ricomprese in riserva integrale, e con l'obiettivo di assicurare il necessario sostegno alla zootecnia, favorendo lo sviluppo anche di iniziative innovative, in calce all'art 12.4 va prevista la facoltà per il Parco di autorizzare circoscritte attività di pascolo sulla base di precise prescrizioni finalizzate ad evitare interferenze negative con gli habitat naturali e con la fauna selvatica. L'Articolo 12.4 così emendato recita pertanto:

"Sono vietati tutti i prelievi delle risorse riproducibili. In modo rigorosamente riservato, tuttavia, questi sono consentiti solo ai residenti nei Comuni interessati dalla Riserva e secondo gli usi locali, limitatamente alla raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco, ai sensi degli Art.li 24 e 25 seguenti. In deroga a questo principio generale, possono essere oggetto di prelievo silvicolturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei Piani di assestamento forestale. Inoltre, il Parco può autorizzare circoscritte attività di pascolo e monticazione sulla base di precise prescrizioni atte ad evitare interferenze negative con gli habitat naturali e con la fauna selvatica."

b) - art. 19.9: Al fine di evitare equivoche interpretazioni, e di limitare le forme pubblicitarie lungo le piste da sci, la frase..."in corrispondenza della partenza e dell'arrivo delle piste per lo sci da discesa e delle piste di gara..." va sostituita con la seguente : ..."in corrispondenza delle stazioni a monte e a valle degli impianti di risalita e alla partenza e arrivo delle piste di gara...".

Nel medesimo comma tra le forme pubblicitarie vietate va aggiunta "l'esposizione di veicoli a scopo pubblicitario". L'Articolo 19.9 così emendato recita pertanto:

In deroga all'art. 5.1.22 in corrispondenza della partenza e dell'arrivo degli impianti di risalita e delle piste di gara il Parco può autorizzare l'esposizione di insegne provvisorie o striscioni, fatte autorizzazioni di cui all'art. 93 della L.P. 22/91. A tal fine i concessionari delle piste dovranno predisporre, entro l'inizio di ogni stagione invernale un progetto di dettaglio utile a richiedere le necessarie autorizzazioni e volto ad indicare modalità pubblicitarie, aree, e periodi interessati dalla pubblicità. Qualora ritenuto necessario per meglio disciplinare la materia il parco potrà dotarsi di uno specifico regolamento. Sono comunque vietati manifestazioni pubblicitarie, l'esposizione di veicoli a scopo pubblicitario, i palloni pressostatici, e altre forme pubblicitarie paesaggisticamente impattanti, salvo deroghe concesse dalla Giunta esecutiva manifestazioni di particolare rilevanza.

c)- art. 24.1: Fatto salvo il principio di assicurare il mantenimento delle consuetudini della popolazione locale, il divieto di utilizzo di attrezzi nella raccolta dei frutti del sottobosco, finalizzato ad assicurare una migliore tutela della flora del Parco, viene esteso anche ai residenti, erroneamente esclusi nel testo della prima adozione. L'art. 24.1 così emendato recita pertanto:

"La popolazione residente conserva gli usi locali e i diritti di raccolta dei prodotti del sottobosco, senza l'ausilio di attrezzi, in tutto il territorio del Parco, con l'eccezione delle riserve speciali S4 e S5 qualora istituite ai sensi degli artt. 10 e 11 e della riserva S1 in cui i prelievi delle risorse riproducibili sono consentiti in modo rigorosamente riservato ai soli residenti nei Comuni interessati dalla riserva."

- **d**)- 32.1.3: Risulta infine opportuno stralciare, da ogni articolo delle Norme di Attuazione che le comprendono, le parole "*di norma*" qualora riferite all'applicazione di prescrizioni o vincoli:
- all'art. 24.2.1: mirtilli, lamponi, fragole e more di rovo che di norma possono essere raccolti liberamente;
- all'art. 31.1.1: (...) la manutenzione dei sentieri ha carattere conservativo e pertanto essi di norma non possono essere allargati ...;
- all'art. 32.1.3: (...)lo sci alpinismo e lo sci escursionistico sono di norma ammessi (...);
- all'art. 34.4.1: di norma entro l'area parco non è consentito creare nuove recinzioni (...);
- all'art. 34.4.7: Sono invece di norma ammesse, salvo diversa prescrizione di zona (...);
- all'art. 34.10.1.1: (...) casistica relativamente ampia, comprendente **di norma** edifici che posseggono (...);
- all'art. 34.10.2.1: Rudere in cui di norma è fatto divieto di ...
- all'art. 34.10.7: (...) rilevato che essi presentano **di norma** un rilevante impatto (...);

Vengono pertanto stralciate le parole "*di norma*" dai seguenti articoli: 24.2.1; 31.1.1; 32.1.3; 34.4.1; 34.4.7; 34.10.2.1..